



COMUNE DI MONTEFANO

Provincia di Macerata

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA', PRESTAZIONI E SERVIZI A FAVORE DI MINORI, ADULTI, ANZIANI E FAMIGLIE NONCHE' ATTIVITÀ DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE NEL COMUNE DI MONTEFANO

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

- Il Comune di Montefano, codice fiscale n. 00137890430, in appresso denominato Ente, in persona del Responsabile del Settore I, Area Amministrativa, nato a Jesi il 01/12/1978, domiciliato per la carica presso il Comune di Montefano;

E

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale € _____
Iscritta al registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. Iva _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____, in appresso Fornitore e Impresa;

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale € _____
Iscritta al registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. Iva _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di mandataria Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa mandante con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale € _____
Iscritta al registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. Iva _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____ e a mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale € _____
Iscritta al registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. Iva _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato da notaio Dott. _____, rep. _____, in appresso Fornitore e Impresa;

PREMESSO

- che la presente procedura viene svolta nell'interesse del Comune di Montefano, quale Stazione Appaltante del presente appalto, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore

economico, ai sensi dell'art. 54 c. 3 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. (di seguito Codice), finalizzato allo svolgimento di "Attività, prestazioni e servizi a favore di minori e famiglie nonché attività di servizio sociale professionale e segretariato sociale" entro i limiti delle condizioni fissate negli atti di gara.

- che in esito alla conclusione dell'Accordo Quadro saranno aggiudicati appalti specifici con conseguente sottoscrizione di contratti attuativi;
- che l'utilizzo dello strumento dell'Accordo Quadro consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- che, in esecuzione di quanto precede, il Comune Montefano, in qualità di stazione appaltante, ha indetto procedura di gara, da espletarsi mediante procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del Codice e ss. mm. ii., con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., con un unico operatore avente ad oggetto l'affidamento del servizio inerente Attività, prestazioni e servizi a favore di minori, adulti, anziani e famiglie, nonché servizio sociale professionale e segretariato sociale;
- che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti attuativi stipulati dall'Amministrazione;
- che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Montefano nei confronti del Fornitore;
- che i singoli Contratti attuativi verranno stipulati a tutti gli effetti tra l'Amministrazione ed il Fornitore affidatario, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro;
- che il Fornitore, dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, ivi compreso il Capitolato speciale d'appalto ed il disciplinare di gara, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva nei confronti dell'Amministrazione, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi e le polizze assicurative;
- che il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente Certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

- Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dal Comune di Montefano da una parte ed il Fornitore dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti attuativi da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- Amministrazione Contraente anche denominata Amministrazione: il Comune di Montefano che, sulla base della normativa vigente, è legittimato ad utilizzare l'Accordo Quadro e può, dunque, affidare Contratti attuativi basati sul presente Accordo Quadro;
- Fornitore: il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura telematica di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Contratti attuativi;
- Capitolato speciale e Disciplinare di gara: i documenti che hanno disciplinato i contenuti del presente accordo quadro e dei contratti attuativi che saranno stipulati, nonché la partecipazione alla procedura telematica di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento dei Contratti attuativi;
- Contratto attuativi: contratto applicativo avente ad oggetto la prestazione di servizi oggetto della procedura espletata.

Art. 2

Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Capitolato speciale ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Il presente Accordo Quadro è regolato:

- a) dal contenuto dell'Accordo Quadro, che costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- c) dalle disposizioni di cui alla L. 120/2020;
- d) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- e) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
- f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di Contratti di diritto privato.

I Contratti attuativi saranno regolati dalle disposizioni in essi previste in attuazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nei documenti di cui ai precedenti commi.

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a

giudizio del Comune di Montefano, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro.

Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in provvedimenti normativi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti attuativi, il Comune di Montefano, da un lato e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai sopra richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

Art. 3

Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazione dei singoli Contratti attuativi e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni degli stessi, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati.

Il valore massimo del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto dei Contratti attuativi che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è il seguente: € 400.000,00 Iva esclusa (euro quattrocentomila/00).

L'Impresa prende atto ed accetta che il Comune di Montefano non garantisca l'attivazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto sopra indicato, ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori o terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del valore massimo indicativo stimato e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta dell'Amministrazione, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, il Comune di Montefano potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo dell'Accordo Quadro alle stesse condizioni ed allo stesso prezzo unitario previsto nell'Accordo Quadro medesimo. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il presente Accordo Quadro è concluso con il singolo Fornitore aggiudicatario della procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63 del Codice e ss. mm. ii. di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione ai Contratti attuativi che verranno sottoscritti con l'Amministrazione alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato e Disciplinare di gara.

Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Contratti attuativi, in ragione di quanto negli stessi richiesto, le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.

Al fine di affidare un Contratto attuativo basato sul presente Accordo Quadro, l'Amministrazione procede:

- alla definizione del quantitativo, della durata e dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro;
- al perfezionamento del Contratto attuativo con il Fornitore nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e nel Disciplinare di gara

Eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., l'Amministrazione Contraente esegue in corso d'esecuzione del Contratto attuativo, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine l'Amministrazione Contraente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di avvalimento.

Art. 4

Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha una durata di 4 anni, pari a mesi 48 (quarantotto) decorrenti dal 01/09/2021 con scadenza al 31/08/2025, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può aggiudicare il singolo appalto specifico.

L'Accordo Quadro può quindi risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell'esaurimento della somma economica stabilita come quantitativo massimo del medesimo Accordo.

A tal proposito, qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, il quantitativo relativo ad un Contratto attuativo di una Stazione appaltante raggiunga il quantitativo stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), il Comune di Montefano considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non si potranno sottoscrivere ulteriori Contratti attuativi.

Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale l'Ente potrà affidare i singoli Contratti attuativi.

Art. 5

Prezzi e vincoli dei singoli contratti attuativi

Il corrispettivo per ciascun Contratto attuativo è calcolato moltiplicando il prezzo unitario derivante dal ribasso offerto in sede di gara rispetto all'importo a base d'asta per le ore di servizio effettivamente prestate dal fornitore.

Il Fornitore fermo restando l'importo di cui al comma precedente dovrà eseguire i servizi oggetto del singolo Contratto attuativo nel rispetto di tutte le prescrizioni normative, regolamentazioni e delle condizioni esecutive minime previste nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati e di quelle migliorative eventualmente offerte.

Per la quantificazione del costo orario economico convenzionale del servizio da acquisire, è stato assunto come riferimento il Tariffario Regionale dei Criteri per l'affidamento dei servizi alle cooperative sociali e loro consorzi, da parte degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale, di cui alla DGR n. 941 del 20/07/2020, al netto dell'indennità di turno, non prevista per il presente appalto.

Il pagamento dei corrispettivi da effettuarsi previa emissione di fattura al termine di ogni mese in cui sia stato effettuato il servizio e dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ii., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.A.C. e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

Il corrispettivo derivante dall'offerta di aggiudicazione rimarrà invariato per tutta la durata del contratto, senza che l'aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

L'aggiudicatario sarà obbligato ad espletare i servizi oggetto di appalto in funzione delle effettive esigenze di assistenza che si dovessero rendere necessarie nel corso della durata del presente Accordo quadro. Si precisa che il presente contratto, così come i contratti attuativi che saranno sottoscritti, sono da intendersi "a misura" e, pertanto, il corrispettivo verrà liquidato in funzione del numero di ore effettivamente svolte.

Art. 6

Affidamento dei singoli contratti attuativi

Il servizio prevede l'erogazione di attività e prestazioni rivolti sia al destinatario che al proprio contesto di riferimento, con riferimento alle caratteristiche e disciplina del servizio, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Servizio sociale comunale, in base a quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto e nei singoli contratti attuativi.

Ciascun Contratto attuativo verrà affidato dall'Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite negli atti di gara e nei limiti di quanto previsto all'art. 4.

Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro, nell'ambito di ciascun Contratto attuativo, la singola Amministrazione:

- determinerà il quantitativo e la durata del Contratto e di conseguenza il relativo importo contrattuale fermo restando il quantitativo massimo stimato dal presente Accordo Quadro;
- dovrà provvedere all'indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione del servizio.

I singoli Contratti attuativi verranno conclusi a tutti gli effetti in modalità elettronica e in forma di scrittura privata, tra l'Ente e il Fornitore.

È legittimata ad utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente l'Amministrazione comunale di Montefano.

Per effetto della sottoscrizione del Contratto attuativo, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire il servizio richiesto, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività e prestare i servizi solo a seguito della stipula del Contratto attuativo.

L'Amministrazione Contraente provvederà, al momento della stipula del Contratto attuativo, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.; ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, già comunque indicato nella documentazione di gara, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ii., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione

sul medesimo Contratto attuativo del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro.

L'Amministrazione Contraente può, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto attuativo, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.

L'Amministrazione Contraente può apportare modifiche al Contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.

L'Amministrazione Contraente può apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

Art. 7

Obbligazione generali del fornitore

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dei Contratti attuativi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché i connessi oneri assicurativi oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti attuativi.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti attuativi a regola d'arte e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, nonché delle norme vigenti e di quanto indicato in Offerta tecnica; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto attuativo e comunque nel presente Accordo Quadro ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Comune di Montefano, assumendone ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

- impiegare, a proprie cure e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti attuativi secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Committente, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti attuativi;

- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune, per quanto di rispettiva ragione;
- comunicare tempestivamente al Comune, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
- manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai Contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii..

Il Fornitore si obbliga a:

- dare immediata comunicazione al Comune, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi;
- prestare i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti attuativi stessi.

Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi.

Il Fornitore è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., con riferimento a tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare al Comune il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-Contratto dovranno essere altresì comunicate al Comune.

Il Comune di Montefano si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compresi i quantitativi affidati dalla/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato al presente Accordo Quadro, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare al Comune entro 15 giorni dalla data di richiesta.

Art. 8

Obbligazione specifiche del fornitore

Il Fornitore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune di Montefano per la stipula del presente Accordo Quadro.

In particolare ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al Disciplinare di gara;
- comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- nel singolo Contratto attuativo, il Fornitore dovrà indicare il nominativo dell'operatore che eseguirà/ranno le prestazioni richieste;

L'impresa riconosce, altresì al Comune di Montefano, la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto attuativo. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine massimo di 10 giorni dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente. L'esercizio da parte dell'Ente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. La risorsa sostituita deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire;

Nel caso in cui l'Impresa debba procedere alla sostituzione, superiore ai 10 giorni, di una figura professionale deve previamente comunicarlo all'Amministrazione. Ove proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva comunicazione alla Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, di applicare la penale di cui al successivo articolo 12. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune di Montefano, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o il Contratto attuativo.

Art. 9

Verifica di conformità

Spetta all'Ufficio Servizi Sociali del Comune la pianificazione delle attività dei vari servizi a cui la ditta aggiudicataria deve attenersi per assicurare un'organizzazione efficiente ed una rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio e alle norme contrattuali, in base a quanto dettagliato nel Capitolato speciale d'appalto in tema di Coordinamento, Vigilanza e Controlli.

L'Ente, per tutte le attività previste dalla normativa, individua il Responsabile dei servizi sociali, quale referente amministrativo nel rapporto con l'Impresa, che ingloba i ruoli di Responsabile del Procedimento e di Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 216 del DM 49/2018; allo stesso sono affidati tutti gli adempimenti indicati, oltre che nella normativa, nel Capitolato speciale d'appalto.

La ditta aggiudicataria dovrà organizzare la propria attività sulla base di una programmazione periodica e di specifici piani di lavoro individuali, coerenti con le finalità connesse all'attività stessa. Tali modalità devono risultare da specifica ed idonea documentazione conservata presso la ditta e disponibile per le verifiche da parte del responsabile dell'Amministrazione.

Con riferimento al singolo Contratto attuativo, l'Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità per riscontrare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tale verifica verrà effettuata secondo le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro. La verifica di conformità sarà svolta nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione.

Le verifiche di conformità di cui al precedente comma si intendono positivamente superate solo se risulti che il servizio è stato eseguito a regola d'arte conformemente alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e dell'offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione della prestazione" salvo diverso accordo tra l'Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione.

In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione il Comune di Montefano ove, in relazione al singolo Contratto attuativo, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte, potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

Art. 10

Importi dovuti e fatturazione

I corrispettivi dovuti al Fornitore per le prestazioni oggetto di ciascun Contratto attuativo sono quantificati alla luce di quanto stabilito all'art. 5, nonché di quanto contenuto nel Capitolato speciale, con riferimento agli articoli inerenti Importo dell'appalto e revisione dei prezzi, nonché corrispettivi, condizioni e modalità di pagamento.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

I corrispettivi relativi alle prestazioni oggetto di ciascun Contratto attuativo sono dovuti dall'Amministrazione al Fornitore a decorrere dall'esito positivo della verifica di conformità della prestazione.

Ciascuna fattura, intestata e trasmessa alla Amministrazione Contraente, dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione:

- il riferimento all'Accordo Quadro;
- riferimento al Contratto attuativo. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dall'Amministrazione nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad assolvere puntualmente gli obblighi di cui sopra e ad indicare in fattura i dati sopra riportati.

In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad assolvere puntualmente gli obblighi di cui sopra e ad indicare in fattura i dati sopra riportati.

In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna ad assolvere puntualmente gli obblighi di cui sopra e a indicare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.

Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui al presente articolo, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Amministrazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Comune di Montefano, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti attuativi; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti attuativi, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti attuativi e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dal Comune di Montefano.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto attuativo, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 27.

Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'atto della sottoscrizione dei Contratti attuativi.

Art. 11

Costi della sicurezza

L'Ente, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederà, prima della stipula del Contratto attuativo, a redigere, se necessario, il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede il Comune indicherà i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).

Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'eventuale DUVRI che costituirà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

Art. 12

Controllo del Servizio e Penalità

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente Accordo Quadro, le penali di cui al Capitolato speciale d'appalto.

Il Comune potrà per l'applicazione delle penali dell'Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 13

Garanzie

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore nei confronti del Comune con la stipula del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti attuativi, il Fornitore medesimo ha prestato una garanzia definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità definite dall'art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, L'importo della garanzia è pari ad € _____ (_____) rilasciata mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa n. _____ con _____

La garanzia, ai sensi del comma 4 art. 103 D. Lgs. 50/2016, dovrà prevedere quanto espressamente previsto nel Capitolato speciale d'appalto, oltre che nell'articolo del Codice richiamato.

Art. 14

Risoluzione e recesso

Risoluzione e recesso sono disciplinati come da Capitolato speciale d'appalto.

Art. 16

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'impresa deve rispettare quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto con riferimento a:

- Obblighi a carico della ditta aggiudicataria;
- Organizzazione aziendale – Personale impiegato;
- Codice di comportamento e divieti;
- Assegnazione del personale e garanzia operatore unico;
- Clausola sociale;

Art. 17

Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere a) b), c) ed e) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà del Comune di Montefano di incamerare la garanzia prestata.

Art. 18

Riservatezza

L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia dell'Accordo Quadro, i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione delle attività svolte in adempimento del presente Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il Contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti attuativi e di escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

Art. 19

Referente del Servizio

Il Referente del Servizio, nominato dal Fornitore, è il Sig./Dott. _____

Il Referente del Servizio è responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato tecnico.

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Comune.

Art. 20

Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto, nonché la cessione del contratto e la cessione dei crediti derivanti dal contratto sono disciplinati in base a quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto.

Art. 21

Brevetti industriali - diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Comune è tenuto ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del Comune, lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti attuativi, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 22

Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o dalla esecuzione del presente capitolato e/o del contratto di appalto sarà competente il Foro di Macerata, con rinuncia di qualsiasi altro.

Ferma restando la competenza del Foro di Macerata come sopra specificato, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, potranno essere risolte ai sensi degli artt. 205 e ss. del codice dei contratti pubblici.

Art. 23

Trattamento dati personali

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Accordo Quadro e dei Contratti attuativi e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L’amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e nel capitolato speciale.

Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale o la denominazione dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nell’ Accordo Quadro e nei Contratti attuativi.

Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l’applicazione e l’adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, la Committente potrà risolvere l’Accordo Quadro e i Contratti attuativi ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

Art. 24

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere ed assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e ss. mm. ii.. Ai sensi dell'art 3, comma 9-bis, della citata L. n. 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina il mancato pagamento e, in caso di violazione, la risoluzione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l'Ente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti attuativi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.

In ogni caso, si conviene che il Comune di Montefano, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei Contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ii è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei Contratti sottoscritti i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza

di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 25

Responsabilità e danni

In tema di responsabilità e danni si rimanda a quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 26

Clausola finale

Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti attuativi (o di parte di essi) da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti attuativi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti attuativi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

A tutti gli effetti del presente contratto, l'aggiudicatario elegge domicilio fiscale e recapito amministrativo presso il Comune di Montefano, con indicazione di recapito operativo e referente abilitato a prendere decisioni immediate rispetto allo svolgimento dello stesso.

IL COMUNE DI MONTEFANO

IL FORNITORE

C.F.:

C.F.:

Certificatore:

Certificatore:

Validità: dal al

Validità: dal al

Firma Digitale: n.

Firma Digitale: n.

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Montefano, lì _____

IL FORNITORE _____

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal al _____

Firma Digitale: n. _____